

TORNATA DEL 18 MARZO 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Appello nominale — Messaggio dell'Assemblea degli Stati romani — La Camera si dichiara in permanenza per la discussione del progetto di legge sull'imprestito volontario — Discussione e adozione dello stesso.*

La tornata è aperta alle ore 1 e 3/4.

MARCO, segretario, dà lettura del processo verbale; ma la Camera non essendo in numero se ne sospende l'approvazione.

MICHELINI, segretario, legge il seguente sunto delle petizioni:

991. Luigi Garau, già da 29 anni sottotenente nel corpo degli invalidi di Sardegna, chiede un avanzamento.

992. Carlo Burnono chiede sia riferita d'urgenza la sua petizione n° 874, colla quale domandava che la Camera dichiarasse chi ha surrogato pel servizio ordinario debba far parte di un corpo staccato della guardia cittadina nel caso in cui il proprio surrogante non sia obbligato a questo stesso servizio per se medesimo stante l'età.

993. Francesco Baltera, soldato nel 5° reggimento, cui in seguito a ferita ricevuta nell'ultima campagna fu amputata la gamba destra, esponendo non essergli sufficiente la pensione di lire 170, chiede un aumento.

994. Giuseppe Pignocco chiede di essere reintegrato nella pensione di ritiro di lire 100, accordatagli dal Governo francese, cogli arretrati.

995. Anonima.

996. Gaetano Lupi chiede che anche i nomi di coloro che morirono per la causa dell'indipendenza si incidano in lettere d'oro.

997. G. B. Baudoin espone che, soldato sotto Napoleone, ottenne una pensione di ritiro di lire 100, che perdette tale pensione nel 1815 per essere entrato al regio militare servizio, dal quale fu congedato nel 1821; egli chiede di essere reintegrato nella sua pensione cogli arretrati.

998. Giuseppe Bertino, soldato sotto Napoleone, chiede di essere reintegrato nella pensione di ritiro di lire 215, cogli arretrati.

999. Pietro Odonetto chiede di essere reintegrato nella pensione di ritiro di lire 228, accordatagli dal Governo francese.

1000. Pasquale Santino sollecita l'avvocato Giovanni Siotto-Pintor di ritornare a Cagliari ad esercitare le sue incombenze di consigliere d'appello.

1001. Carolina Doganini, vedova di Giuseppe Boschis, che, nominato sottotenente nella brigata d'Alessandria nel 1821, patì per la causa della libertà, chiede un gabellotto.

1002. Vincenzo Chiesa e Francesco Gonella chiedono sia dato il congedo al loro germano e genero Paolo Gonella, onde ristabilisca la pace tra le cognate, gravemente compromessa per la di lui assenza.

1003. Domenico Monavi, di Modena, chiede impiego e sussidi, stante i suoi patimenti per cagioni politiche.

1004. La ditta Carlo e Giovanni Gerard, narrando avere in seguito a contratto col Governo provvisorio di Milano confezionate 600 tende, una parte delle quali non poté avere la sua destinazione, stante i disastri della guerra, chiede che il Governo del Re le compri per la guerra che sta per principiare ai prezzi pattuiti col Governo provvisorio.

1005. Margherita Grigi chiede un gabellotto od una pensione, stante il militare servizio prestato per 18 anni dal suo marito Giuseppe Schellino.

1006. Pio Picchioni, avvocato di Voghera, ricorre alla Camera onde dichiarare nulle le sentenze proferte contro di lui dal tribunale di Voghera in un suo giudizio di graduazione, e chiede di essere rimesso nel possesso degli stabili e dei fondi in contanti esistenti nelle mani degli economi.

APPELLO NOMINALE.

IL PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si farà l'appello nominale.

(Mancano i seguenti deputati: Arese — Berruti — Bertini G. M. — Bianchi-Giovini — Bottone — Buffa, ministro — Cadorna, ministro — Cambieri — Carli — Carquet — Corradi — D'Azeglio — Defey — Fois — Galli — Gioberti — Guglianetti — Iosti — Leotardi — Martinet — Mauri — Mongellaz — Pera — Rossetti — Scapini — Simonetta — Sineo, ministro — Siotto-Pintor, ammalato — Valerio G. — Valerio L. — Zumaglino.)

Ieri la Camera ha deciso che domani si dovessero porgere precì all'Altissimo per impetrarne la benedizione sul nostro esercito e per ottenere finalmente l'indipendenza del nostro paese. Conseguentemente, dietro alla deliberazione della Camera, ho determinato che ci dovessimo domani recare alla metropolitana di questa capitale.

Ho pure pregato il Senato e la Consulta lombarda a voler intervenire, affinchè i nostri fratelli, che si sono a noi uniti l'anno scorso, si riuniscano insieme con noi per ottenere dal Dio degli eserciti l'indipendenza di questo paese.

Prego dunque la Camera a volersi riunire domani alle undici ore nella sala delle conferenze, per recarci poi tutti insieme alla metropolitana.

MESSAGGIO DELL'ASSEMBLEA DEGLI STATI ROMANI.

IL PRESIDENTE. Do lettura di un indirizzo del signor Alceo Feliciani.

« Il sottoscritto ha l'onore di partecipare alla S. V. Illustrissima, qual presidente degnissimo di cotesta illustre Camera, come l'Assemblea degli Stati romani, pronta sempre ad esprimere la sua riconoscenza per le azioni patriottiche e generose, nella tornata del 10 corrente, sulla proposta del cittadino Rusconi, ministro degli affari esteri, decretò all'unanimità, e fra sinceri e fragorosi applausi, un atto di ringraziamento a cotesta Camera per la inserzione e successiva votazione del sesto paragrafo dell'indirizzo dei deputati, in risposta al discorso della Corona.

« I sentimenti di amicizia e fratellanza in quello espressi sono ai popoli degli Stati romani un pegno sicuro dei nodi di amicizia e di fratellanza che in breve li uniranno più strettamente ai popoli di questo regno, e che i loro sforzi pel conseguimento della indipendenza italiana saranno per riuscire accetti a coloro che la iniziarono sì alacramente e la sostengono ora con tanta potenza di mezzi.

« Il sottoscritto, nel momento che fa alla S. V. Illustrissima siffatta partecipazione, la prega a volersi degnare di rendere noto all'onorevolissima Camera il voto dei confratelli di Roma, ed aggirare le assicurazioni dell'alta stima colla quale, ecc.

« Torino, 18 marzo 1849. » (*Applausi*)

Ora deggio fare una proposizione alla Camera, benchè non si trovi ancora in numero, ed è che, siccome la legge sul prestito volontario è di somma urgenza, così la Camera voglia dichiararsi in permanenza finchè la medesima sia votata.

Molte voci. Bene! Sì! sì!

IL PRESIDENTE. Finchè dunque la legge sarà votata, la Camera si dichiara in permanenza.

LA CAMERA SI DICHIARA IN PERMANENZA PER LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'IMPRESTITO VOLONTARIO.

MICHELINI. Fra le petizioni di cui è stato letto oggi il sunto alla Camera, ve ne ha una di un individuo di Milano il quale chiede che il Governo faccia da lui acquisto di tende per militari.

Io domando che questa petizione sia riferita d'urgenza, e venga anche mandata al ministro della guerra, acciò esamini se sia il caso di servirsi di queste tende pel nostro esercito.

QUAGLIA. Il Governo ha già provvisto ottomila tende, simili al modello già adottato in Francia, e si sa che quello che è stato adottato in Milano non è di qualità da poter servire al nostro esercito, perchè non resiste alle piogge; di maniera che, trattandosi di un affare sul quale il Ministero prese una deliberazione, mi pare che l'invio di questa petizione sarebbe senza scopo.

LEONE. Io pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione di cui si lesse il sunto non ha guari. Essa è di certo Burnono di Cherasco, il quale fa qualche domanda relativa al servizio della guardia nazionale: si è già adottato dalla Camera che tutto ciò che riflette l'esercito e la guardia nazionale mobile sia dichiarato d'urgenza. In conseguenza pregherei la Camera a volere anche in tale contemplazione annoverare nel numero delle petizioni d'urgenza quella di cui si tratta.

(Petizione del signor Tamponi, di Tempio.)

NINO. Fra le petizioni riferite nella tornata di ieri havvene una presentata dal signor Martino Tamponi, di Tempio.

Conchiudevasi ieri perchè fosse mandata ai Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia; ma, siccome la Camera non era in numero, non si è potuto votare; pregherei quindi il presidente a porre oggi ai voti quelle conclusioni.

IL PRESIDENTE. Che numero ha questa petizione?

ROCCA. È il n° 846 che si lesse ieri. Ma neppure ora non essendo noi in numero, non si può ancora passare a votazione.

GUILLOT. Duolmi oltremodo il vedere dei vescovi frequentemente menzionati nelle petizioni che vengono sporte al Parlamento, e non sempre con lode. Giorni sono vedemmo un vescovo in lotta col potere esecutivo; un altro comparisce nella petizione ieri riferita sotto il colpo di un'accusa gravissima; io ve ne mostrerò uno in opposizione flagrante colle leggi civili.

L'articolo 50 della collezione delle leggi di Sardegna in vigore sino al novembre scorso prescriveva ai notai di dare alla causa Pia nel termine di quindici giorni copia autentica dei legati a pro della medesima che potrebbero trovarsi nei testamenti da loro ricevuti.

Vediamo ora come procede il vescovo d'Alghero.

« Ai molto reverendi vice-curati di questa città e parrochi tutti delle ville di nostra diocesi, salute e benedizione nel Signore. »

Una voce. Che diocesi?

GUILLOT. Quella di Alghero.

« Non è molto difficile certamente, nè manco nuovo è il caso in cui per la poca premura e sollecitudine di notificare ai rispettivi procuratori della causa Pia, per mezzo del curato, le benefiche disposizioni dei fedeli defunti che concernono le istituzioni, i legati e le donazioni a favore di essa causa Pia, s'ignorino dal bel principio così fatte salutari erogazioni, tanto necessarie per altro a sapersi fin dall'istante in cui mancano ai viventi i cristiani benefattori, onde abbiassi così giusto motivo di mettere in pratica quelle misure tanto opportune e ragionevoli che mirano all'utile e all'interesse di una causa tanto ragguardevole e degna della massima considerazione.

« Per ben occorrere a simile inconveniente, in virtù della nostra autorità ordiniamo ai vice-curati di questa città, nonché ai parrochi tutti della diocesi, che, appena dopo il decesso di cadun testatore, fatta lettura, presente il cadavere, dell'ultimo di lui solenne elogio, risulterà contenersi in esso qualche lascita a beneficio della causa Pia, dichiarino all'erede del trapassato od all'esecutore testamentario di non procedere (nè in fatti procedano) ad alcuna cerimonia della tumulazione primachè si faccia a loro consegna dell'articolo riguardante la pia disposizione del defunto testatore per copia autentica, segnato dallo stesso notaio richiesto pel testamento, e munito del di lui sigillo tabellionare, che detti curati si faranno premura di rimettere tosto ai rispettivi procuratori della causa Pia, per l'uso conveniente, sotto pena di sospensione *a divinis* in caso di contravvenzione.

« E perchè niuno possa affettare ignoranza a tali nostri ordinamenti, ingiungiamo ai primi di affiggere il presente decreto al luogo di solita loro residenza, ed ai parrochi delle ville di renderlo manifesto mediante di lui affissione nella sagrestia di ciascuna chiesa parrocchiale.

« Dat. in Alghero, dal nostro palazzo vescovile, il 20 dicembre 1844.

« FR. PIER. RAFAELE, vescovo. — BALLERO, segretario.

« La presente copia, scritta d'altra mano, corrisponde all'originale che trovasi attaccato alla porta dell'archivio di questa cattedrale, chiesa dei vice-parrochi di questa città. La munisco col mio tabellionare sigillo, acciò, ove convenga, gli si presti la debita fede.

« Alghero, il 31 agosto 1848. (Sensazione)

« N. N., pubblico notaio. »

Confrontiamo. La legge rispetta i sentimenti della natura, dà l'incarico a persona indifferente, ed il termine di giorni quindici per adempiervi. La carità del vescovo impone quest'obbligo alla vedova, ai figli, alla famiglia immersa nel dolore della perdita del suo capo, nel termine di ventiquattro ore. E l'esecuzione non dipende dalla famiglia, imperocchè non ha mezzi di costringere il notaio a rilasciarle nella giornata la copia per cui la legge gli concede la dilazione molto maggiore.

Io non aggiungerò nulla; il fatto è abbastanza eloquente.

Tacio il nome del notaio certificatore per consiglio di prudenza, ma trasmetterò il documento all'ufficio della Presidenza.

Alle eloquentissime querele dell'onorevole mio collega Stotto-Pintor sull'amministrazione della giustizia in Sardegna io soggiungerò poche parole dimesse e prosaiche come le miserie cui accennano. L'uomo sardo è amantissimo, ossequiosissimo della giustizia; egli l'inchina, la venera ovunque la trovi; ma ha poche occasioni d'inchinarla. Il mutar nome dei giudicenti, l'ampliare o restringerne la giurisdizione, il fissar loro uno stipendio, o lasciar le sportule, le sindacature regolari od irregolari, sono rimedi di cui si sperimentò la niuna efficacia. Abbiamo visti giudici di mandamento processati e condannati per concussione; ma qual pena fu loro applicata? Niuna; imperocchè non è pena la restituzione di una parte del mal tolto alla parte lesa che spesso non si prevale del giudicio per timori di maggiori vessazioni e soprusi. Intanto quei giudici durano nell'impiego e lordano tuttora il santuario della giustizia. Quale meraviglia se, fatti più audaci dall'impunità, varcano ogni confine, diventano tanti proconsoli, Verri in diminutivo, e manomettono le popolazioni! E d'onde tanto male? Dall'antica incuria, dalla debolezza del Governo, dal deplorabile abuso del patronato, in forza di cui personaggi, d'altronde integri e commendevoli, travedono e sconoscono le massime del giusto e dell'onesto, quando si tratta de' loro clienti e protetti. Fa d'uopo usare riguardi e carità; è un padre di famiglia. Eh signori, la società non è ella composta di famiglie, e queste famiglie non meritano anch'esse dei riguardi? Non chiedono favore, ma giustizia.

Mi dirigo al signor ministro di grazia e giustizia, e gli propongo un primo rimedio: una vigilanza attiva, incessante, inesorabile, in modo che il rigor della legge piombi inevitabilmente sul capo del prevaricatore. Pochi esempi basterebbero ad operare prodigi di riforma.

Mi rivolgo a tutti i ministri e propongo un secondo rimedio, d'effetto lento ma sicuro; questo è pure una conseguenza naturale e logica dell'unione di Sardegna ai regii Stati continentali, e l'affermo con profonda convinzione, una condizione indispensabile del risorgimento di quella nobile isola, voglio dire la promiscuità assoluta degl'impieghi e degl'impiegati di qua e di là del mare, in tutte le gerarchie, in tutti i gradi delle gerarchie, con perfetta parità di trattamento. Tanto richiede l'interesse dei funzionari come quello dei popoli sardi: l'interesse dei funzionari che troveranno sul continente più largo campo da far spiccare il vivace ingegno, il lucido intelletto di cui son forniti, una carriera più vantaggiosa; quello delle popolazioni, che troveranno ne' loro reggi-

tori uomini scevri di prevenzione, d'affetti ereditari od acquistati, d'intrighi di patronato, di clientela, di parentela; meno esposti ad incessanti tentazioni; e perciò più imparziali. Ben inteso che non si farà mai più della nostra Sardegna un luogo di deportazione, una baia botanica.

La petizione di cui è discorso ha svelato alla Camera due delle piaghe che corrodono il nostro paese; non mi perderò nella enumerazione delle altre, e mi limito a chiamare su di quelle la più seria attenzione del Ministero.

Voto per l'invio della petizione Tamponi ai ministri di grazia e giustizia e degli interni con particolare raccomandazione.

IL PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, porrò ai voti l'approvazione del verbale.

(È approvato.)

Il deputato Michelini Alessandro chiede che sia dichiarata d'urgenza la petizione n° 1004, presentata da un profugo di Lombardia.

(È dichiarata d'urgenza.)

Fu pure chiesta l'urgenza per la petizione n° 992.

Domanderò se la Camera intenda che sia riferita d'urgenza.

(La Camera approva.)

Restano ora a mettersi ai voti le conclusioni della Commissione sulla petizione n° 846, riferita ieri, le quali consistevano nel rinvio di detta petizione al ministro di grazia e giustizia ed al ministro dell'interno.

(La Camera approva le conclusioni della Commissione.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN IMPRESTITO VOLONTARIO.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione circa la legge sul prestito volontario; siccome dal principio della seduta io proposi alla Camera di dichiararsi in permanenza finchè questa legge sia votata, avendo la Camera acconsentito, io credo che quelli i quali sono venuti dopo acconsentiranno anch'essi a tale deliberazione. Darò quindi lettura della legge. (Vedi *Documenti*, pagine 85 e 86.)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli.

Darò lettura del primo articolo.

A quest'articolo il deputato Santa Rosa propone un emendamento che consiste nell'aggiungere, dopo *lire mille*, le parole: *del valor nominale*; e nella sostituzione delle parole *minimum di L. 5 di rendita*, invece del *minimum di L. 100*.

Varie voci. Sono due gli emendamenti.

IL PRESIDENTE. Il deputato Santarosa ha la parola per sviluppare i suoi due emendamenti.

SANTAROSA. Se mi permette la Camera, non ho che una piccola riflessione a fare intorno all'articolo 2, dove vien detto che il Governo è autorizzato ad emettere queste obbligazioni dello Stato, al portatore, di lire mille in valore nominale.

Mi pare che sia più naturale di accennare questa emissione al valor nominale nello stesso primo articolo. Quindi ho voluto aggiungere per emendamento questa parola che indica il valor nominale delle obbligazioni che si emettono. Ho poi sostituito la parola *di rendita*, a quella *del valor nominale* delle cedole, non per altro motivo che questo è lo stile ordinario di tutte le leggi di emissione di nuove cedole sul debito dello Stato.

IL PRESIDENTE. Domando se i due emendamenti del deputato Santarosa sono appoggiati.

CABELLA, relatore. Domando la parola.

La Commissione non ha la menoma difficoltà di aggiungere le parole *del valor nominale* al primo articolo, perchè, quantunque l'idea sia assai chiaramente esposta nel secondo articolo, nondimeno non c'è nessun male di cominciare a dichiararlo da principio; quanto al secondo, che sta nell'aggiungere *lire 100 di rendita* invece di *lire 100 di valore nominale* che si potrebbe aggiungere, vorrei che il signor proponente osservasse se questo non porti cambiamento in tutta la redazione della legge.

L'articolo 14 dice: « Queste cedole produrranno una rendita di lire cinque per ogni lire cento di valore nominale.

« Il valore nominale d'ogni cedola non potrà essere minore di lire cento.

« Le cedole di somma maggiore dovranno sempre essere multiple di lire venti. »

Pertanto io proporrei di sostituire l'espressione del *minimum di lire cento di valore nominale*.

SANTAROSA. Aderisco pienamente alla proposta del relatore della Commissione.

IL PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo intero così emendato:

« È aperto un prestito volontario a favore delle finanze dello Stato.

« Questo prestito potrà farsi in due modi, cioè o per acquisto di obbligazioni dello Stato del valor nominale di lire mille ciascuna, o per acquisto di cedole del debito pubblico redimibile, del *minimum* di lire cento del valor nominale. »

(La Camera approva.)

Leggo ora l'articolo 2. (V. Doc., pag. 86.)

Se nessuno domanda la parola...

RICCARDI. Io vorrei chiedere al signor ministro delle finanze se fece bene il conto, e se non creda che il giorno 15 aprile, nel quale spira il termine per la domanda di queste obbligazioni, sia troppo vicino, talchè convenga forse protrarlo di qualche giorno.

RICCI, ministro delle finanze. Mi pare che il termine sia sufficiente, massime che trattasi non dello sborso, ma solo della dichiarazione.

IL PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 2.

(La Camera approva.)

Leggo l'articolo 3. (V. Doc., pag. 86.)

(La Camera approva.)

Succede ora l'articolo 4.

RICCI, ministro delle finanze. Debbo fare su questo articolo un'osservazione.

Vorrei che si cangiassero le parole: *sul tributo prediale*.

Il tributo prediale è nella massima parte già vincolato pel debito pubblico esistente.

Il debito pubblico, tutto compreso, e così anche il prestito passato di settembre, ascende a 162 milioni.

COSTA DE BEAUREGARD. Monsieur le ministre devrait parler à toute la Chambre.

RICCI, ministro delle finanze. Ora, siccome è necessario assicurare il 6 per cento, ove si facesse l'assegnazione di cui si tratta sul tributo prediale, non rimarrebbe un margine sufficiente per assicurare un tal servizio.

L'assegnazione che già esiste sul debito pubblico è un'assegnazione, direi così, d'amministrazione interna, anzi, se a questo reddito fosse limitato il pagamento del debito pubblico, ne nascerebbero frequenti inconvenienti, in quanto che al finire dell'anno non è mai riscosso l'intero tributo prediale, e

non si compie che nel primo semestre dell'anno seguente. Fu quindi sempre considerata come un'assegnazione nominale.

Proporrei quindi che invece di dire: *sarà fatta una assegnazione sul tributo prediale*, si dicesse: *sul reddito dei tabacchi*.

Questo reddito dei tabacchi presenta un margine maggiore ancora del bisogno: egli produsse nel 1847 dieci milioni e 200 mila lire; e nel 1848 produsse L. 10,945,022, e in generale questo prodotto aumenta di mese in mese, perchè cresce la consumazione. Ora questa somma è triplice del bisogno.

CABELLA, relatore. È naturale che la Commissione in questo si rimetta intieramente al signor ministro delle finanze; quindi essa non ha difficoltà di accettare questo cambiamento.

IL PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 4, col l'emendamento del ministro di finanze, che sta nel sostituire le parole: *sul reddito dei tabacchi*, a quelle di: *sul tributo prediale*.

(La Camera approva.)

(Legge e pone ai voti successivamente gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, che sono approvati senza discussione) — (Vedi Documenti, pag. 86.)

Viene ora l'articolo 10.

SANTAROSA. Io proporrei un emendamento al fine di quest'art. 10, espresso in questo modo: *I vaglia del prestito volontario aperto col regio editto 23 marzo 1848 saranno ammessi coi relativi interessi in pagamento della seconda rata del prestito fino a concorrenza del quarto dell'intera somma dovuta, invece del quarto della rata medesima*, perchè io credo che l'intenzione del ministro fosse di ammettere il beneficio del concorso del quarto della somma intera del primo prestito, invece che coll'articolo espresso nel modo proposto dalla Commissione si ridurrebbe all'ottavo e non al quarto.

CABELLA, relatore. La Commissione ha ritenuto il preciso sistema proposto dal ministro.

RICCI, ministro delle finanze. Io non ho nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dal deputato Santarosa.

DEMARCHI. Io proporrei che, invece di dire: *fino alla concorrenza del quarto della rata medesima*, si dicesse: *fino alla concorrenza del quarto della somma dichiarata*.

BROGLIO. Mi sembra che si dovrebbe piuttosto dire: *fino a concorrenza della metà della rata medesima*.

CABELLA, relatore. La metà della seconda rata è il quarto del tutto. Il dire il quarto della somma dichiarata, e dire la metà della seconda rata, è perfettamente la stessa cosa.

IL PRESIDENTE. Il nuovo emendamento del deputato Broglio consisterebbe nel dire: *a concorrenza della metà della rata medesima*.

DEMARCHI. Io ritiro il mio emendamento, e aderisco all'emendamento del deputato Broglio.

SANTAROSA. Aggiungerò una riflessione onde togliere ogni ambiguità ed equivoco sopra quest'articolo. Potrebbe anche darsi, parmi, che uno alla prima rata pagasse di più della metà; allora l'articolo emendato nel senso del signor Broglio porterebbe che non si conterebbe che la metà della seconda rata, e non sarebbe ammesso al medesimo beneficio che la legge intende di concedere.

È per ciò che io crederei opportuno di insistere *sull'intera somma dovuta*, perchè mi pare che vi sia minor equivoco, o almeno *sull'intera somma dichiarata*.

BROGLIO. Comincerò ad osservare che il prestatore o pagherà la somma intiera per godere dei vantaggi portati dalla legge, o pagherà alla scadenza, e difficilmente pagherà

prima. Ad ogni modo, quand'anche pagasse prima, tutte le volte che la legge parla di una data rata, parla della rata stabilita nella legge, e non della rata facoltativa del prestatore, di aver pagato piuttosto più che meno. Naturalmente, quando si dice *la rata medesima*, si intende quella stabilita dalla legge. Se hanno pagato di più, si potrà fare il calcolo e dare tanti vaglia per la rata stessa.

IL PRESIDENTE. Debbo cominciare a mettere ai voti l'emendamento del deputato Santarosa.

(È approvato.)

Ora resta a votare l'articolo intero, che rimane concepito in questi termini:

« I vaglia del prestito volontario aperto col regio editto 25 marzo 1848 saranno ammessi coi relativi interessi in pagamento della seconda rata del prestito, fino a concorrenza del quarto dell'intera somma dovuta. »

(La Camera approva.)

Succede ora l'articolo 11. (V. *Doc.*, pag. 86.)

Se nessuno chiede la parola su quest'articolo, io farò una osservazione: come presidente non potrei farla; ma, se la Camera me la consente, io osserverò che con quest'articolo si potrebbe dubitare se quelli che pagano interamente siano ammessi a profittare del beneficio di dare...

CABELLA, relatore. Alla osservazione del presidente rispondo che il dubbio non si può presentare, perchè chi paga l'intero prezzo nell'atto di dichiarazione paga così la prima come la seconda rata.

SANTAROSA. Io avrei un altro scrupolo, che riflette il tempo prescritto nel dare queste obbligazioni a quelli che pagano l'intera somma nel primo versamento; perchè non so se il ministro potrà aver compite tutte le formalità e materialità delle operazioni nei soli quindici giorni proposti.

IL PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola, pongo ai voti l'articolo medesimo.

(La Camera approva.)

Ora passiamo all'articolo 12. (V. *Doc.*, pag. 86.)

PALEOCAPA. In questo articolo pare che vi sia una promessa incerta ed indeterminata, perchè, dicendosi in esso che « le obbligazioni saranno imputabili nelle quote, delle quali l'acquirente potrà essere gravato nel prestito obbligatorio, di cui fu presentato il progetto alla Camera dei deputati nella tornata del 16 marzo, » se noi approviamo questa legge, l'approviamo colla speranza che si possano scontare in quel tal prestito, di cui è stato presentato il progetto alla Camera; ma non sappiamo di certo se quel progetto sarà accettato. Dunque promettiamo una cosa incerta. Ma si potrà dire che è certa la necessità di fare un prestito obbligatorio, perchè il volontario non supplirà. Ma, ammessa anche questa quasi certezza di un prestito obbligatorio, non vi è la sicurezza che esso sarà quello che è stato proposto alla Camera dei deputati nella tornata del 16 marzo.

Altronde in una legge del signor Scofferi è stato proposto uno special obbligo d'imprestito per gli impiegati.

Ora potrebbero alcuni di essi concorrere colle economie di cui si trovassero in caso di disporre nel prestito volontario, quando stessero certi che i titoli acquistati con esso saranno pur imputabili in confronto delle quote obbligatorie del soldo; ma se è stabilito che nol faranno, che nel prestito proposto il 16 marzo diverranno restii dell'imprestar ora volontariamente, a me dunque pare che si potrebbe emendare l'articolo in questo modo:

« Le obbligazioni acquistate in forza della presente legge saranno imputabili per il loro valore nominale, nel caso in cui l'acquirente potesse essere gravato in qualsivoglia altro

prestito obbligatorio che venisse ordinato da altre leggi, durante la guerra attuale; ovvero, se così meglio sembri alla Camera, nell'anno attuale. »

RICCI, ministro di finanze. Il ministro accetta questo emendamento.

IL PRESIDENTE. Prego il signor Paleocapa a farmi tenere il suo emendamento, e poi vedremo se è appoggiato.

CABELLA, relatore. Voglio solo osservare che la Commissione in massima non ha nulla ad opporre alla modificazione proposta dall'onorevole preopinante; essa l'accetta, salvo poi a proporre quell'emendamento che le parrà più conveniente.

IL PRESIDENTE. Leggo l'emendamento del deputato Paleocapa:

« Le obbligazioni acquistate in forza della presente legge saranno imputabili per il loro valore nominale nelle quote delle quali l'acquirente potesse essere gravato in qualsivoglia prestito obbligatorio che venisse ordinato con altra legge in questo stesso anno. »

CABELLA, relatore. Siccome abbiamo già un progetto di legge per un prestito coattivo presentato dal Ministero, mi pare che il riferirsi al prestito obbligatorio che fosse decretato entro il corrente anno sia un adottare un termine troppo lungo.

Probabilmente la durata di questo prestito non eccederà il mese di aprile, in cui noi siamo per entrare. Io crederei meglio che si dicesse: « in qualunque prestito obbligatorio che venisse decretato nel prossimo aprile. »

BROGLIO. Io credo che l'intenzione della Camera non potesse essere se non che di facilitare al possibile l'eseguitamento del prestito volontario, accordando a quelli che vi concorrono delle agevolanze. Ora l'equità vuole che chi concorre all'imprestito volontariamente non sia mai costretto a concorrere all'obbligatorio, quand'anche questo venisse fatto più tardi di quello già proposto, e ben inteso fino alla concorrenza della somma in detto prestito volontario versata: laonde il limite di questo beneficio si deve estendere a qualunque prestito obbligatorio fosse portato dalla legge; inquantochè, quand'anche questo prestito fosse portato fino al maggio, od anche al dicembre, esiste sempre là ragione che quegli che concorse volontariamente non sia obbligato a concorrervi due volte, la prima volontariamente, la seconda forzata.

Per conseguenza io non vedrei l'opportunità di limitare la durata di questa imputazione al mese di aprile o ad altro mese: quasi che, se il prestito obbligatorio uscisse in giugno od in luglio, e non in marzo od aprile, non debba egualmente essere esonerato chi ha già concorso nel volontario. Appoggio pertanto l'opinione del deputato Paleocapa, e direi: *nel corrente anno.*

RICCI, ministro delle finanze. La prima redazione era espressa in questi termini: « Tutte le obbligazioni saranno imputabili per il valor nominale nel prestito obbligatorio che potesse venir prescritto. »

S'aggiunse poi l'altra disposizione per dare una spinta maggiore al prestito volontario, in quanto non si riferisce ad un qualche prestito in genere, ma si facesse vedere come già sovrastante, già prossimo; perciò mi pare che si raggiungerebbe il senso desiderato da tutti, preferendo la redazione proposta dalla Commissione, ed aggiungendo: « per essere imputato nell'imprestito obbligatorio, di cui fu presentato il progetto alla Camera dei deputati nel prossimo mese di marzo, od in qualunque altro. »

PALEOCAPA. Le condizioni delle nostre finanze non possono rimanere lungamente stazionarie. Od esse peggiorano, ed allora avremo sempre maggior concorso ad un imprestito

volontario che offre grandissimi vantaggi ai prestatori, e con questo possono evitare l'imprestito forzato; od esse miglioreranno, come, per esempio, nel caso d'un pronto termine della guerra, e questa condizione di cose arrecherà vantaggio ai prestatori.

Per queste considerazioni io son d'avviso che si debba accordare molta latitudine a questa legge.

IL PRESIDENTE. Il sotto-emendamento della Commissione all'emendamento del deputato Paleocapa ha per iscopo di sostituire il termine *nel prossimo aprile* a quello dell'intero anno.

CABELLA, relatore. Mi pare che l'utilità che dobbiamo sperare da questo prestito sia quella di aspettare ad imporre il prestito obbligatorio entro tutto l'anno 1849, e non ora, come aveva ideato l'onorevole preopinante; poichè l'imprestito volontario renderebbe poco, stantechè i prestatori attenderebbero l'obbligatorio.

IL PRESIDENTE. La Commissione avendo proposto un sotto-emendamento all'emendamento del deputato Paleocapa, io non posso fare a meno di mettere ai voti prima il sotto-emendamento della Commissione, poi l'emendamento del signor Paleocapa; se poi questo sotto-emendamento e l'emendamento non passano, io metterò ai voti l'articolo.

MOIA. Mi pare che il signor ministro di finanze abbia formulato un altro sotto-emendamento.

IL PRESIDENTE. Quello del ministro di finanze è nel sistema di quello della Commissione; per poter venire ad adottare quello del signor ministro, bisognerà che la Camera escluda quello del signor Paleocapa. Chi è di sentimento di adottare il sotto-emendamento della Commissione fatto all'emendamento del signor Paleocapa, il quale consiste nel togliere le parole: *in questo stesso anno*, e di sostituirvi le parole: *nel prossimo aprile*, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

BERTRAND. Mi pare che si potrebbero conciliare col dire: *in qualunque primo prestito*, perchè l'intenzione sarebbe di convertire questo prestito volontario in prestito obbligatorio.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del signor Paleocapa.

(Non è approvato.)

Chiedo alla Camera se l'emendamento Bertrand è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Resta allora a decidere sull'emendamento del ministro, il quale consiste in queste parole: *in qualunque altro prestito obbligatorio*.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

RICCI, ministro delle finanze. Io credo ancora più conveniente di lasciare le parole: *in qualunque altro*, per sostituirvi le seguenti: *in ogni qualsivoglia prestito obbligatorio*.

Una voce. Pel corrente anno!

PALEOCAPA. Io mi unisco perfettamente a questo emendamento, perchè è nel mio senso, è anzi più lato.

Io domando solamente perdono alla Camera se la trattenni in far queste mie osservazioni. (*L'oratore continua, ma l'esilità della di lui voce impedisce che le sue parole siano raccolte.*)

RICCI, ministro delle finanze. La sostanza prevarrà sempre alla forma, di maniera che, se sarà presentata un'altra legge, ove venga redatto su d'altre basi qualunque altro prestito obbligatorio...

CABELLA, relatore. Io proporrei che si dicesse: *o in qualunque altro che venisse adottato in suo luogo*.

RICCI, ministro di finanze. Il ministro non vede inconvenienti ad accettare questo emendamento.

IL PRESIDENTE. Prego il deputato Cabella a voler formulare il suo emendamento.

Il nuovo emendamento a nome della Commissione presentato dal deputato Cabella consiste nell'aggiungere all'articolo primitivo le parole: *o in qualunque altro che venisse adottato in suo luogo*.

Io domanderò al ministro se consenta a questa nuova redazione, ritirando il suo.

RICCI, ministro delle finanze. Io ritiro il mio e consento perfettamente coll'emendamento proposto.

CAGNARDI. Io sono pure membro della Commissione, ma proporrei che si togliessero le parole: *in suo luogo*, perchè potrebbero... (*Mormorio prolungato nella Camera che copre totalmente la voce dell'oratore.*)

GENINA. Io preferisco la redazione prima del ministro, perchè con quella della Commissione tutti quelli i quali farebbero adesso l'imprestito volontario non potrebbero più imputare questa somma salvo nel primo prestito. Invece, secondo la redazione del ministro, qualora non si facesse solo un prestito obbligatorio, e le necessità della patria ci costringessero a farne un altro, quegli il quale dà adesso una somma dell'imprestito volontario avrebbe il diritto di imputarla tanto nel primo quanto nel secondo.

Osservo poi che questo caso potrebbe anche accadere facilmente: supponiamo uno il quale, spinto da un forte amore di patria, desse una somma molto al disopra di quanto potrebbe essere in dovere di pagare; egli è stimolato a farlo perchè è sicuro che qualunque posteriore prestito obbligatorio non lo potrà colpire, in quanto che potrà sempre imputare le somme che egli avrà volontariamente versate; questo caso può essere raro, ma può anche accadere; dunque noi non dobbiamo fare una limitazione la quale restringerebbe le somme che volontariamente si volessero dare ora nell'imprestito, e credo che sia molto più consentaneo allo stimolo che si vuol dare ai contribuenti nel prestito volontario, di porre una clausola, in forza della quale ogni contribuente possa imputare le somme che verranno versate in questi prestiti volontari, tanto nel primo che in qualunque altro prestito obbligatorio.

IL PRESIDENTE. Ma quest'emendamento il ministro lo ha ritirato.

GENINA. Lo riprendo io.

IL PRESIDENTE. La quistione sta in questo momento in questo: sapere se la Camera voglia adottare, sì o no, l'aggiunta delle parole: *di un qualsivoglia prestito obbligatorio*.

PANSOVA. Mi sembra che sia necessario di determinare il tempo, e dire: *che fosse sancito durante il corrente anno.* (*Interrotto*)

IL PRESIDENTE. Non possiamo tornare indietro da quanto si è già stabilito.

Metterò quindi ai voti l'aggiunta del ministro delle finanze, riproposta dal deputato Genina.

Adesso metterò ai voti l'articolo intero come è stato modificato:

« Le obbligazioni acquistate in forza della presente legge saranno imputabili per il loro valore nominale nelle quote delle quali l'acquirente potrà essere gravato in un qualsivoglia prestito obbligatorio. »

(È approvato.)

RULFI. Mi pare che quest'espressione: *in qualsivoglia altro imprestito obbligatorio*...

Varie voci. È già adottato.

ROSELLINI. Mi pare che si potrebbe anche fare un'aggiunta che si accosta a quella del preopinante, che cioè fosse durante la guerra... (*Interrotto da voci discordi*)

IL PRESIDENTE. Se la Camera non vuol adottare l'emendamento del deputato Genina, allora si potrà passare alla discussione di altri emendamenti; ma ora che la Camera l'ha appoggiato, fa d'uopo che metta ai voti l'articolo intero come è stato modificato.

(La Camera approva.)

RATTAZZI, ministro degli interni. L'articolo emendato riguarda solamente la prima parte, chè quanto alla seconda vi sarebbero osservazioni a fare. In questa parte seconda osservo che si dà diritto allo sconto, mediante la presentazione della semplice dichiarazione. Ora non sembra che questa dichiarazione di concorrere nell'imprestito debba essere sufficiente per poter essere ammesso a godere del beneficio portato dall'articolo 12, ma sia necessaria la quitanza del pagamento; quindi sarebbe opportuno che si richiedesse questa condizione, affinchè si possa giustificare il concorso del prestito.

IL PRESIDENTE. La Camera non può rivenire sulla sua decisione; ma c'è modo di fare un emendamento per ovviare all'inconveniente accennato dal signor ministro.

RICCI, ministro delle finanze. Io spiegherò alla Camera i motivi: il pensiero che presiedette alla redazione fu quello di dare ai sovventori un titolo diverso delle stesse cedole, in guisa che la sola cedola per sè presentata non potesse valere come sostituzione agli imprestiti futuri. È possibile, anzi io credo probabile che capitalisti forestieri vengano a prendere parte in quest'imprestito.

Ora non vorrei che da ciò ne nascesse un secondo beneficio, o per così dire speculazione, che cioè nel momento in cui fosse stabilito l'imprestito obbligatorio, questi capitalisti esteri, questi portatori di cedole, le darebbero in mano ai quotati, affinchè, mediante la presentazione di queste cedole, potessero liberarsi dalle quote dovute. Assegnando invece un titolo diverso, il quale sia nominale e serva alla persona e non si possa vendere, non se ne può far mercato.

Quanto all'osservazione del deputato Rattazzi, ben s'intende che non basta la semplice dichiarazione della prima rata del pagamento, ma conviene che anche la seconda rata sia stata pagata, altrimenti il tesoriere, se non fosse stata pagata la seconda volta, avrà diritto di non riceverla in cambio del prestito obbligatorio; non c'è bisogno di spiegazione maggiore, perchè non può valere un titolo se non è perfetto, e non sarebbe perfetto se non è stata pagata che la prima parte.

RATTAZZI, ministro degli interni. Questo si riferisce all'articolo 6; perciò sembra che sia opportuno spiegare che non la sola dichiarazione di pagamento debba essere sufficiente, ma che sia anche necessaria la quitanza, la quale stabilisca il pagamento fatto.

RICCARDI. Mi permetto di osservare al signor ministro dell'interno che può stare la seconda parte di quest'articolo tal quale è, per la ragione che potrebbe venire un prestito forzoso prima del 15 maggio, e che i contribuenti fossero obbligati a pagare delle quote prima del 15 di maggio.

E coloro che secondo questo prestito volontario avrebbero pagato prima del 15 di maggio, come farebbero a presentare la quitanza del pagamento che non avrebbero fatto, nè erano obbligati a fare?

Se per causa d'un prestito forzoso venisse l'obbligo di pa-

gare delle somme prima del 15 di maggio, i contribuenti nel prestito volontario avrebbero un doppio della dichiarazione, che potrebbero presentare per attestare che il 15 di maggio pagheranno la somma che è dovuta da essi, ancorchè non possano avere prima del 15 di maggio la quitanza dal tesoriere.

RATTAZZI, ministro degli interni. Domando scusa. Nello stesso articolo si parla del prestito obbligatorio. Ora a termini di questo progetto sarebbe solamente dal primo giorno in cui questo prestito... (*Interrotto*)

CABELLA, relatore. Farei osservare al signor ministro degli'interni che non trattiamo dell'imprestito forzoso, ma trattiamo dell'imprestito volontario. Quando si discuterà la legge d'imprestito coattivo, allora sarà il caso di provvedere a che si tenga conto delle somme che i contribuenti nel prestito forzoso avessero versato pel prestito volontario. Ora non si tratta d'altro che di assicurare un titolo a coloro che contribuiscono all'imprestito volontario, per poterlo presentare quando dovranno contribuire all'imprestito coattivo.

Se saranno allora necessari degli altri documenti, se ne parlerà; ma ora non sembra che sia il caso.

RATTAZZI, ministro degli interni. Questo, secondo me, non risolve la difficoltà.

L'articolo stabilisce che debbasi rilasciare un doppio della dichiarazione: un tal provvedimento indica adunque che è necessaria questa doppia dichiarazione, e sarebbe bene spiegarne i motivi. Mi sembra dunque che nell'articolo vi sia una lacuna, alla quale è necessario supplire, collo stabilire ad un tempo che devesi rilasciare una doppia quitanza, affinchè colla produzione di questa doppia quitanza colui che ha soddisfatto al prestito volontario possa portare in conto nel prestito forzoso le somme già pagate.

QUAGLIA. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Lasci che il signor ministro formoli la sua aggiunta.

RATTAZZI, ministro degli interni. La mia aggiunta sarebbe questa:

« Sarà inoltre rilasciata una doppia quitanza del pagamento della seconda rata. »

IL PRESIDENTE. Questa non è un'aggiunta, ma bensì un articolo, e non potrebbe più aver luogo, l'articolo essendo già stato votato.

MELLANA. La proposta fatta dal signor ministro degli'interni sarebbe semplicemente specificativa, perchè il ministro di finanze disse di non aver preveduto il caso accennato dal ministro degli'interni.

Ora, non essendo la proposta del ministro degli'interni un cambiamento, direi, al senso dell'articolo, e non contenendo nulla di contraddicente al medesimo, io credo che sia ammissibile.

IL PRESIDENTE. Domanderò se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Ora domanderò se vuol farne un articolo separato od una aggiunta.

Una voce. Se ne faccia un'alea.

IL PRESIDENTE. La Camera vuol farne un'alea?

QUAGLIA. Nelle dichiarazioni che sono state fatte nel tempo passato è espresso non solo il quantitativo della somma che si vuol pagare, ma anche di quella che si paga effettivamente; di maniera che non è più necessario di fare quest'aggiunta.

RATTAZZI, ministro degli interni. La dichiarazione contiene la quitanza del pagamento della prima rata, ma non contiene la quitanza del pagamento della seconda rata; e

l'articolo 6 parla soltanto della dichiarazione relativa al pagamento della prima rata; perciò io credo necessaria l'aggiunta.

GENINA. Io sono del parere del ministro degli interni, ma mi sembra che vi sia un mezzo ancora più speditivo, e sarebbe di dire solamente: « questa dichiarazione sarà spedita al pagamento della seconda rata. »

IL PRESIDENTE. Favorisca di formulare la sua proposta.

GENINA. Io direi: « questa dichiarazione, di cui si parla nel primo alinea del sesto articolo, sarà rilasciata al pagamento della seconda rata. »

RATTAZZI, ministro degli interni. Non può essere la dichiarazione di cui parla l'articolo sesto...

GENINA. Allora direi: « Questo doppio della dichiarazione sarà rilasciato, » ecc.

CABELLA, relatore. Vorrei che la Camera osservasse che l'obbligo del prestito può venir prima del tempo del pagamento della seconda rata.

GENINA. Mi sembra che questo non possa accadere, perchè si deve già fare il versamento a tutto il 15 maggio; mi sembra dunque che sarà difficile che la prima rata dell'imprestito obbligatorio scada prima del 15 maggio.

LIONE. È difficile che questo possa avvenire, ma non è impossibile; se mai succedesse che non si potessero subito ottenere dei danari sufficienti dall'imprestito volontario, non sarà allora giuocoforza di venire all'obbligatorio e farlo pagare al più presto possibile?...

IL PRESIDENTE. Due sono gli emendamenti proposti: l'uno del ministro dell'interno, l'altro del deputato Genina.

Quello del ministro dice: *sarà inoltre rilasciata una doppia quietanza del pagamento della seconda rata.*

Quello del deputato Genina è così concepito: *questo doppio della dichiarazione sarà rilasciato al pagamento della seconda rata.*

Quello del ministro essendo già stato appoggiato, domanderò ora se è appoggiato quello del deputato Genina.

(È appoggiato.)

GENINA. Io domando la parola solo per dire che concorro perfettamente nell'avviso del ministro dell'interno, solamente che la mia formula si combina meglio coll'alinea precedente senza menzionare *quietanza*. La dichiarazione deve necessariamente contenere le due quietanze; dunque, quando non si rilascia la dichiarazione che all'epoca del secondo pagamento, si coincide perfettamente coll'idea del signor ministro.

QUAGLIA. Non si può dare questa dichiarazione alla seconda rata, né a termine più lontano del primo pagamento. Nello stesso tempo che un contribuente fa il primo pagamento, dichiara il motivo pel quale paga, e questa è la dichiarazione di cui gli viene rilasciata copia; di maniera che non è possibile di dare una dichiarazione posteriore al pagamento primo, e in tal caso è preferibile la proposizione del signor ministro.

DEMARCHI. Io credo che nessuno di questi emendamenti sia necessario; perciò propongo la questione pregiudiziale su tutti quanti.

IL PRESIDENTE. Dimanderò se la questione pregiudiziale è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la porrò ai voti.

BIANCHERI. Io domando la parola appunto per combattere l'osservazione del deputato Demarchi.

Stante le ragioni già addotte dal signor ministro dell'interno, credo appunto che non si possa veramente far luogo all'imputazione di cui all'articolo poc'anzi discusso, senza che

il contribuente che vuol essere esonerato dal prestito obbligatorio presenti effettivamente la quietanza relativa al pagamento della quota per cui ha concorso nel prestito.

IL PRESIDENTE. Prima devo mettere ai voti la questione pregiudiziale.

BIANCHERI. Io osservo che nell'articolo di cui si tratta si dice unicamente che, affinchè l'imputazione prescritta da quell'articolo possa avere il suo compimento, non sarebbe necessaria che la semplice dichiarazione portata dall'art. 6 della legge di cui si tratta. Ora, siccome l'art. 6, secondo il suo tenore, non porta quietanza del pagamento della somma dichiarata se non che per la metà della medesima, io dimando dunque alla Camera se sarebbe giusto di esonerare il contribuente dal concorrere al prestito obbligatorio sulla semplice presentazione di questa dichiarazione. Poniamola fatta per una somma di lire 1,000; essa porta una quietanza di aver pagato 500 lire; se questo contribuente che ha dichiarato di dover pagare lire 1,000 e non ne ha pagato realmente che 500, venisse esonerato dal prestito obbligatorio sulla semplice presentazione di questa dichiarazione, potrebbe almeno accadere una manifesta ingiustizia, in quanto che da questa stessa dichiarazione verrebbe esonerato dal pagamento della somma di lire 500 che sarebbe ancora tenuto a sborsare, in guisa che non soddisferebbe al prestito obbligatorio per la quota per cui dovrebbe essere tassato.

Così è assolutamente un'ingiustizia che potrebbe produrre degli inconvenienti. Io proporrei non un'aggiunta all'articolo stesso....

IL PRESIDENTE. (*Interrompendolo*) Adesso non posso a meno di mettere ai voti la questione pregiudiziale.

BIANCHERI. Se la Camera non ha cognizione di quello che voglio dire....

IL PRESIDENTE. Allora proponga un altro emendamento.

BIANCHERI. Mi scusi; se la Camera non ha cognizione di quest'articolo non potrà intendere il senso della mia proposta, in quanto che io proporrei un articolo nel quale si direbbe che l'imputazione di cui all'articolo precedente non potrà avere effetto se il contribuente non giustifica colla produzione dell'opportuna quietanza di aver soddisfatto al pagamento dell'intera somma. In questo modo vi sarebbe allora sufficiente cautela, perchè realmente uno non possa essere esonerato senza che giustifichi di aver pagato interamente.

GUILLOT. Contrariamente all'opinione del preopinante, suppongasì che colui che deve ancora 500 lire....

IL PRESIDENTE. Aspetti che questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Io non lo posso mettere ai voti perchè vi è la questione pregiudiziale....

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io non vedo il perchè esista questa questione pregiudiziale. Il deputato Demarchi ha detto che non aderiva ad alcuno di questi emendamenti perchè non li credeva necessari, ed in ciò dice consisterà la questione pregiudiziale. Ora, se egli non crede necessari questi emendamenti, vuol dire che voterà contro, ma non è una ragione per dire che si debba impedire la votazione sopra gli emendamenti.

IL PRESIDENTE. Quando la questione pregiudiziale è proposta ed appoggiata io debbo metterla ai voti.

Se la Camera crederà che il deputato Demarchi abbia fatta una proposta che non sia conveniente, rigetti la questione pregiudiziale, ma io non posso fare a meno che metterla ai voti....

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Non basta dire che si propone una questione pregiudiziale per essere messa ai voti, fa d'uopo formularla. Ora il deputato Demarchi non l'ha formulata; egli ha semplicemente detto che non credeva che si dovesse votare sopra questi emendamenti perchè non erano necessari; ma io soggiungo che la necessità di un'aggiunta o no si deve mettere in deliberazione, nè io credo che possa costituire una questione pregiudiziale.

IL PRESIDENTE. Indica un modo di allontanare la discussione; qui non c'è necessità di formulare il motivo della questione pregiudiziale. La questione pregiudiziale è quasi un sinonimo di passare all'ordine del giorno.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Il deputato Demarchi non ha fatta una questione pregiudiziale che tenda ad allontanarsi dalla questione, ma semplicemente ha fatta una proposizione che riguarda il merito della questione stessa. Ora, se ad ogni istante si proponesse la questione pregiudiziale, non si passerebbe mai alla votazione.

IL PRESIDENTE. Il deputato Demarchi ha fatta una proposta, ed io non posso a meno che metterla ai voti; la Camera la adotterà o la rigetterà secondo le parrà più conveniente.

DEMARCHI. Credo di esser in diritto di proporre la questione pregiudiziale, perchè credo inutili questi emendamenti, e quindi chiedo la questione pregiudiziale sopra questi e non sopra gli altri emendamenti che si presenterebbero. Tuttavia io ritiro la mia proposta. (*Bravo!*)

CABELLA, *relatore*. Siccome non credo che sia prematuro di dichiarare quali dovranno essere le prove che i contribuenti nell'imprestito volontario dovranno recare per essere esonerati nell'imprestito coattivo, e siccome mi fa molto pensare la proposta dell'onorevole Riccardi, che cioè questo imprestito coattivo può essere in esercizio prima che venga il tempo, proporrei che, lasciando l'articolo quale è stato votato, si aggiungessero queste parole: *senza pregiudizio degli altri documenti che fossero a suo tempo giudicati necessari per la prova del pagamento.*

Una voce. La Camera non è infallibile, e quindi, se conosce di aver fatto un errore, perchè non potrà correggerlo?

IL PRESIDENTE. Questa è una cosa imparlamentare; quando la Camera ha votato un articolo, non può tornarvi sopra.

CABELLA, *relatore*. Io propongo un'aggiunta la quale lascia intatto l'articolo, e per conseguenza credo di essere perfettamente in diritto di proporla.

Se la Camera non permette di fare un emendamento, io faccio un'aggiunta all'art. 12, ed è la seguente: « e ciò senza pregiudizio degli altri documenti che fossero a suo tempo giudicati necessari per la prova del pagamento. » (*Verb.*)

IL PRESIDENTE. In questo caso siamo d'accordo.

Ora passerò a dar lettura dei quattro emendamenti, uno dei quali è del deputato Genina.

GENINA. Io ritiro il mio emendamento.

RATTAZZI, *ministro dell'interno*. Io mi unisco all'emendamento, ossia aggiunta proposta dall'onorevole deputato Cabella.

BIANCHERI. Mi pare che coll'aggiunta Cabella siano abbastanza risolte le difficoltà di cui è caso, e quindi ritiro il mio emendamento.

IL PRESIDENTE. Allora non resta più che mettere ai voti l'aggiunta del deputato Cabella; vedrò prima se è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'aggiunta Cabella essendo appoggiata, e più nessuno chie-

dendo la parola sulla medesima, la rileggo e poi la metterò ai voti:

« E ciò senza pregiudizio degli altri documenti che fossero a suo tempo giudicati necessari per la prova del pagamento. »
(La Camera approva.)

Ora leggo l'art. 13. (*Vedi sopra*)

BENZA. Io non so comprendere un prestito volontario di piccole somme in presenza di un prestito obbligatorio. Ammetto la prima parte della presente legge, quella cioè che riguarda l'emissione delle obbligazioni di lire 1,000, simili a quelle del 1854, per attirare la speculazione dei capitalisti esteri e nazionali. Ma, lo ripeto, non comprendo la seconda parte del progetto che or si discute. Dal momento che si fa succedere immediatamente a questo prestito volontario un prestito coattivo, io dico che questo progetto diventa in parte inutile, confondendosi col coattivo in pregiudizio dello Stato, e in parte ironico e ingiusto contro i piccoli proprietari sprovveduti di mezzi pecuniari.

Inutile e confuso col coattivo in pregiudizio dello Stato, poichè essendo dichiarato all'art. 12 che « le obbligazioni acquistate in forza della presente legge saranno imputabili per il loro valore nominale nelle quote delle quali l'acquirente potrà essere gravato nel prestito obbligatorio, » è certo che tutti coloro che avranno a contribuire nel coattivo per una somma maggiore di lire cento si affretteranno, prima che spiri il termine delle dichiarazioni o del pagamento della prima quota del prestito forzato, di acquistare le dette obbligazioni sino a concorrenza del loro obbligo in quest'ultimo; così da una parte sarà inutile o almeno pregiudizievole allo Stato l'imprestito coattivo, e inoltre i ricchi godranno del vantaggio o aggio del 28 per 100 stabilito nel prestito volontario, invece del 10 per 100 accordato soltanto nel forzato, mentre i piccoli proprietari che pagano meno di lire 100, e che non hanno il denaro pronto, saranno privi di questo vantaggio; anzi anche questo profitterà agli speculatori, e non è bisogno di provarlo. Per tal modo i ricchi profitteranno doppiamente e i poveri poi contribuiranno in definitiva a pagare nuovamente ai ricchi il detto usurario vantaggio.

A me pare che la Camera non possa consentire ad una tale ingiustizia. Io proporrei un modo diverso, lascierei cioè ogni carattere speculativo da parte pel secondo progetto volontario, e appellerei invece al patriottismo dei cittadini, associandovi tutti indistintamente i più poveri come i più ricchi. È giusto porgere mezzo a ciascuno di offerire alla patria il suo obolo.

RICCI, *ministro delle finanze*. Io non vedrei fondate le osservazioni del preopinante. Lo scopo proposto dal progetto è di creare principalmente le obbligazioni di lire 1,000. Ma per facilitare a tutti coloro che non possono pagare 720 lire il godimento presso a poco degli stessi beneficii, si riceveranno anche le quote di lire 72. Ora il non dare nessun profitto, il lasciare solamente aperto il campo ad un imprestito volontario senza questo beneficio, deteriorerebbe la condizione dei meno agiati, quella cioè dei non abbastanza ricchi per dare 720 lire. Trovo benissimo che è resa peggiore la condizione di colui che non può dare 72 lire, ma che nell'imprestito obbligatorio può essere tenuto a pagare una somma minore; questo sarebbe benissimo un inconveniente, ma è un inconveniente difficile a riparare.

Giacchè converrebbe mettere in corso delle cedole di minor valore, di cui si è visto l'inconveniente nell'imprestito di settembre, in esso essendosi emesso cedole anche per la rendita di lire 2, è divenuta per molti una speculazione a far convertire quote vistose in cedole di lire 2, fino al punto che

le cedole dimandate nell'imprestito di settembre, che non giunge a 40 milioni, sono 127,000, e forse aumenteranno.

Io dunque non vedo tutta la forza delle obiezioni fatte dal preopinante, se non nel caso di un quotato che non può pagare le 72 lire; senza negare che sia un inconveniente, egli è però limitato al maggior grado possibile, ed è solo motivato dalle buone regole d'amministrazione per non moltiplicare gl'incomodi e le difficoltà di essa.

BENZA. L'obiezione che faceva era che col prestito volontario succedendovi subito dopo un prestito coattivo, che si stabilisce al 90, veniva in sostanza, per tutti quelli che devono pagare una somma maggiore di lire 100, ad essere al 72 e non al 90; invece per i poveri, per quelli che hanno da pagare nell'imprestito coattivo una quota minore di lire 100, quelli dovranno pagare il 90 e non avranno di aggio che il 10 per 0/0, mentre quelli che pagano di più, e perciò sono più ricchi, profittano del 28 per 0/0.

Dunque stanno sempre le mie obiezioni.

Del resto, per ora mi basta di aver protestato contro questa ingiustizia della legge, e non voglio, attesa l'urgenza, suscitare difficoltà.

RICCI, ministro delle finanze. Io non saprei come riparare a questo inconveniente, fuorchè di dare nell'imprestito volontario delle cedole di lire 100, 50, 25; ma questo produce poi grandi inconvenienti per un'altra parte.

IL PRESIDENTE. Il deputato Benza è pregato a formulare la sua proposizione.

BENZA. Io l'aveva formulata, ma mi pare che sia inclusivamente adottata nell'art. 1 della legge.

(Succedono alcune parole scambiate tra il deputato Benza, il ministro delle finanze e il presidente, che non sonosi potute intendere.)

QUAGLIA. Io proporrei di aggiungere dopo le parole: *al portatore*, queste altre: *o nominative*.

Io non so capire perchè non siano anche ammesse le cedole nominative e siano soltanto state accennate quelle al portatore.

RICCI, ministro delle finanze. Io non vedrei nessuna difficoltà ad accettare la sua proposizione.

IL PRESIDENTE. Essa adunque sta nell'aggiungere dopo le parole: *al portatore*, queste altre: *o nominative*.

Vediamo se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Se nessuno domanda la parola su di essa, la porrò ai voti.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'articolo emendato.

(La Camera approva.)

Leggo l'art. 14. (V. *Doc.*, pag. 86.)

CHIÒ. Sebbene in massima io sia contrario al riparto di questo prestito, tuttavia mi credo in debito di fare un'osservazione; nell'articolo si dice: *il valore nominale d'ogni cedola non potrà essere minore di lire 100*.

Io trovo inutile questa dichiarazione, stantechè è già detto nel primo articolo: *quest'impresito potrà farsi in due modi*, ecc. (Legge l'articolo)

Siccome nelle leggi è da evitarsi ogni ripetizione, così io mi sono creduto in dovere di fare quest'osservazione.

IL PRESIDENTE. Allora l'emendamento consisterebbe nella soppressione del secondo alinea di quest'articolo.

CHIÒ. Sopprimerebbsi il secondo alinea, ed il terzo si potrebbe cangiare in questo modo: *Le cedole di somme maggiori di lire 100 dovranno essere. . . .*

IL PRESIDENTE. Domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

RICCI, ministro di finanze. Io non vedo nessuna difficoltà di sopprimere questa ripetizione, ma faccio osservare che è molto meglio che sia ripetuto per la chiarezza.

CABELLA, relatore. Io credo che sia utile e necessario di conservare questo terzo paragrafo; è vero che abbiamo già indicato sopra che il *minimum* sarà di lire 100, ma avevamo anche detto che le obbligazioni dello Stato sarebbero di lire 1,000 ciascheduna; eppure all'art. 2, che parla precisamente delle obbligazioni dello Stato, abbiamo avuto cura di ripetere che queste saranno del valore di lire 1,000 caduna: questa stessa cosa dunque dobbiamo dirla sotto il titolo particolare delle cedole del debito redimibile.

Siccome, dopo avere stabilito in genere i due modi dell'imprestito, possiamo poi regolare questi due modi, così bisogna che ciascuno di questi due titoli abbia la principale disposizione, che è quella di determinare il titolo delle cedole.

IL PRESIDENTE. Il paragrafo 14 ha tre alinea; l'emendamento del deputato Chiò tende a far sopprimere il secondo alinea; io credo che non sia d'uopo di procedere ad una votazione speciale sull'emendamento del deputato Chiò; ma votando per divisione i tre alinea, coloro che vorrebbero adottare l'emendamento del deputato Chiò rigetteranno l'alinea secondo: io propongo in conseguenza di passare ai voti per divisione di questi tre alinea.

Voci. Sì! sì!

(Il presidente mette successivamente ai voti i tre alinea dell'articolo, i quali vengono adottati.)

IL PRESIDENTE. L'articolo dovrebbe essere votato per intero.

Voci. No! no!

IL PRESIDENTE. Passiamo ora all'art. 15. (V. *Doc.*, pag. 86.)

RICCI, ministro delle finanze. La stessa osservazione che era stata fatta al paragrafo quarto si potrebbe applicare all'articolo 15, cioè di sostituire: *sul prodotto dei tabacchi*, in luogo delle parole: *sul tributo prediale*.

IL PRESIDENTE. Se la Commissione acconsente a questo emendamento. . . .

Voci. Sì! sì!

IL PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo emendato dal signor ministro.

(La Camera approva.)

Leggerò l'art. 16. (V. *Doc.*, pag. 86.)

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Leggerò l'art. 17. (V. *Doc.*, pag. 86.)

Se nessuno chiede la parola su quest'articolo, lo metto ai voti; però bisognerebbe forse votarlo separatamente, perchè contiene diverse disposizioni.

Varie voci. No! no!

IL PRESIDENTE. Allora, se la Camera vuol votarlo intero, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Passiamo all'art. 18. (V. *Doc.*, pag. 86.)

RICCARDI. Mi pare che qui non sia il caso di determinare le obbligazioni dello Stato dacchè si è detto che non potranno eccedere i 50 milioni.

RICCI, ministro delle finanze. Non vedo l'assoluta necessità di quest'articolo, mentre già al 15 aprile è spirato il termine dell'imprestito volontario. Ma per maggior chiarezza può anche lasciarsi, sebbene l'idea ivi espressa già sia racchiusa negli articoli precedenti.

CABELLA, relatore. Veramente l'articolo 18 poteva essere ommesso senza grave danno, perchè erasi già detto che le

dichiarazioni del prestito volontario si ricevessero unicamente a tutto il giorno 15 del prossimo aprile; siccome però altro non veniva ad assicurare i sovventori di questo prestito volontario che al di là del 15 aprile non si farà l'emissione delle cedole, quando anche non fosse riempito il *maximum*, la Commissione ha creduto di dover dare questa assicuranza ai sovventori.

La ragione adunque per cui qui si aggiunse l'art. 18 sta nel *maximum* che si è posto all'art. 2, ove è detto che l'emissione si può portare fino ai trenta milioni; ma può essere che il 15 aprile non se ne siano emesse che per 25 milioni, e l'art. 18 pertanto è diretto a dichiarare che, se nel giorno 15 aprile non saranno emessi i 30 milioni, stiano pur sicuri i sovventori che non si farà *emissione* ulteriore.

IL PRESIDENTE. Nessuno chiedendo più la parola, metto ai voti l'art. 18.

(La Camera approva.)

Leggerò ora l'art. 19. (V. *Doc.*, p. 86.)

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Ora darò lettura dell'art. 20. (V. *Doc.*, pag. 86.)

RICCI, ministro delle finanze. Mi pare che quest'articolo non solo si potrebbe rettificare, ma si potrebbe interamente omettere, e ne vado a spiegare le ragioni.

Era necessario quest'articolo per assicurare che si sarebbero fatte in ogni tesoreria provinciale le rispettive *assegnazioni*, come esistono per le altre serie del debito pubblico.

Ma, assicurato il pagamento con altri proventi, più non è necessario, e sarebbe anzi difficile assegnare sul prodotto di una più che di un'altra direzione un reddito complessivo che è variabile nelle diverse località.

Mi pare perciò che non vi possa essere inconveniente alcuno nell'omettere affatto quest'ultimo articolo.

CABELLA, relatore. Veramente, dietro le osservazioni fatte dal signor ministro delle finanze, pare benissimo che l'art. 20 possa essere omissivo per intero.

IL PRESIDENTE. La Commissione avendo ritirato l'articolo 20, tutti gli altri articoli essendo adottati, non rimane che votare la legge per isquittinio segreto.

Pregherei la Commissione, cui ciò incombe, di sollecitare la nomina del relatore per riferire la legge che ha per iscopo di autorizzare il Governo ad alienare beni demaniali.

Risultato della votazione :

Votanti	121
Maggioranza	61
Favorevoli	115
Contrari	8

(La Camera approva.)

L'adunanza è sciolta alle 4 1/2.

Ordine del giorno per la seduta di domani :

Discussione sul progetto di legge di pubblica sicurezza.

TORNATA DEL 19 MARZO 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Letture di una lettera del presidente dell'Assemblea costituente di Roma — Congedi ai deputati Corradi e Loru — Mozione del deputato Tuveri per porre in istato di accusa Vincenzo Gioberti — La Camera si dichiara in permanenza per la discussione sul progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza — Rinvio della tornata alle otto della sera.*

La tornata è aperta alle ore 1 3/4.

MARCO, segretario, legge il processo verbale, del quale si sospende l'approvazione, perchè la Camera non è ancora in numero.

MICHELINI, segretario, legge il sunto delle seguenti petizioni :

1007. G. B. Bresca propone una legge tendente a rendere libera la coltivazione del tabacco.

1008. Giovanni Cattaneo, lagnandosi di essere stato destituito nel 1821 da ispettore delle foreste, chiede stagli applicata la disposizione della legge 14 ottobre 1848.

1009. Lorenzo Ferraris propone che i fondi degli affittavoli dei beni rustici e degli imprenditori siano anche soggetti al prestito forzato.

1010. Gli impiegati del commissario di guerra di Sardegna domandano di essere pareggiati negli avanzamenti e negli

avvantaggi che godono quelli di terraferma che sono all'azienda generale.

IL PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero, si darà lettura di alcune lettere pervenute all'ufficio della presidenza.

OMAGGIO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA.

CAVALLINI, segretario, legge la seguente lettera del signor Galletti, presidente dell'Assemblea costituente romana :
« Quantunque non sia a dubitare che a voi per le pubbliche stampe sia pervenuto l'indirizzo che a tutti i popoli ha fatto l'Assemblea costituente romana, pure io mi chiamo fortunato